



Bruxelles, 13 luglio 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato
19 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare quanto segue:

- i trasportatori di merci dell'UE così come i loro conducenti dovranno essere in possesso di attestati di idoneità professionale rilasciati nell'UE e non nel Regno Unito;

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

- i titolari di patenti di guida del Regno Unito dovranno assicurarsi che la loro patente sia riconosciuta nel luogo in cui operano nell'UE, oppure dovranno conseguire una patente di guida dell'UE.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- l'accesso al mercato del trasporto di merci su strada dell'UE;
- le norme unionali in materia di protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri;
- le norme unionali sui veicoli a motore e i tachigrafi;
- le norme unionali sulle attrezzature a pressione trasportabili;
- le norme unionali sulle formalità, sulle verifiche e sui controlli delle merci e delle persone che entrano nel territorio doganale dell'UE e nello spazio Schengen.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito il diritto dell'Unione nel settore del trasporto su strada, in particolare i regolamenti (CE) n. 1071/2009⁶ e (CE) n. 1072/2009⁷ e le direttive 2003/59/CE⁸ e 2006/126/CE⁹. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER TRASPORTATORI SU STRADA/GESTORI DEI TRASPORTI

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009, le persone fisiche che esercitano la professione di **trasportatore su strada** nell'UE e i **gestori dei trasporti** impiegati da un'impresa che esercita la professione di trasportatore su strada devono essere titolari di un **attestato di idoneità professionale** rilasciato dalle autorità di uno Stato membro dell'UE o dagli organismi debitamente autorizzati a tal fine da

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it.

⁶ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

⁷ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁸ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

⁹ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

uno Stato membro dell'UE. Dopo la fine del periodo di transizione, non saranno più validi nell'UE gli attestati di idoneità professionale rilasciati da un'autorità del Regno Unito o da un organismo autorizzato dal Regno Unito.

2. CERTIFICATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER CONDUCENTI

Conformemente alla direttiva 2003/59/CE, i **conducenti** nell'Unione di un veicolo adibito al trasporto di merci o al trasporto di passeggeri devono essere titolari di un **certificato di idoneità professionale** comprovante la qualificazione iniziale e, se del caso, di certificati di idoneità professionale comprovanti le formazioni periodiche e rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'UE o da un centro di formazione autorizzato in uno Stato membro dell'UE. I conducenti che sono cittadini di uno Stato membro dell'UE acquisiscono la qualificazione iniziale nello Stato membro di residenza, mentre i conducenti che sono cittadini di paesi terzi la acquisiscono nello Stato membro dell'UE che ha rilasciato loro un permesso di lavoro. Dopo la fine del periodo di transizione, non saranno più validi nell'UE i certificati di idoneità professionale rilasciati dal Regno Unito o da un centro di formazione autorizzato nel Regno Unito.

Dopo la fine del periodo di transizione, i conducenti che sono cittadini del Regno Unito ma dipendenti di un'impresa stabilita nell'Unione dovranno seguire la formazione per conducenti professionisti nello Stato membro dell'UE in cui è stabilita l'impresa da cui dipendono.

3. PATENTE DI GUIDA

A norma dell'articolo 2 della direttiva 2006/126/CE, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'UE sono riconosciute reciprocamente dai medesimi. Dopo la fine del periodo di transizione, una patente di guida rilasciata dal Regno Unito non sarà più riconosciuta dagli Stati membri in base a tale legislazione.

Il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi non è disciplinato dal diritto dell'Unione bensì regolamentato a livello degli Stati membri. Negli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968 e della convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 1949 si applicano queste convenzioni¹⁰.

4. ATTESTATO DI CONDUCENTE PER CONDUCENTI DI PAESI TERZI

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1072/2009, per effettuare i trasporti internazionali all'interno dell'Unione è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un **attestato di conducente**.

Dopo la fine del periodo di transizione, dovranno pertanto essere in possesso di un attestato di conducente i conducenti che sono cittadini del Regno Unito e non sono soggiornanti di lungo periodo nell'Unione ai sensi della direttiva 2003/109/CE del

¹⁰ Per ulteriori informazioni consultare l'autorità competente del rispettivo Stato membro.

Consiglio¹¹ e che lavorano per un trasportatore dell'Unione titolare di una licenza comunitaria. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009, detto **attestato di conducente** è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore in possesso di una licenza comunitaria per ciascun conducente che non sia cittadino né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio legalmente assunto da tale trasportatore o messo a sua disposizione.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di trasporto stradale (https://ec.europa.eu/transport/modes/road_en) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile al trasporto stradale nell'Unione. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mobilità e trasporti

¹¹ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).